

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI E
CELLETTE O NICCHE-OSSARIO.

TITOLO 1
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a Enti, di loculi cimiteriali - cellette o nicchie-ossario predisposte dal Comune.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni oggetto del regolamento.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- al Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri.

Art. 3 - Nicchie-cellette-ossario e loculi soggetti a concessione.

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento le cellette o nicchie-ossario ed i loculi di nuova costruzione, nonché quelli già concessi e resi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi, cellette e nicchie-ossario, in applicazione del presente regolamento, è limitata ai sensi dell'art. 50 del vigente regolamento di polizia mortuaria, alla tumulazione:

- a- dei cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b- dei cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c- dei cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d- dei nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 50 del D.P.R. 285/90;
- e- dei nati e/o residenti per almeno dieci anni nel Comune di Riomaggiore;
- f- dei resti mortali delle persone sopraelencate.

Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti casi saranno esaminate e deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

Art. 5 - Concessioni.

Le concessioni sono riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO A PRIVATI DI LOCULI CIMITERIALI

CAPO I

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 - Atto di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - Modalità e durata delle concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni trenta. Alla scadenza della concessione i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune. Esse sono assegnate secondo l'ordine progressivo per file orizzontali da sinistra verso destra fino ad esaurimento della fila, partendo dalla prima fila in alto e passando progressivamente alle successive.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai Cimiteri.

Art. 9 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, è consentita alle seguenti condizioni:

- a- che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi di provvisorietà;
- b- che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c- che venga stipulato regolare contratto;
- d- che venga versato il canone di concessione rapportato ad 1/30 della tariffa di cui al precedente articolo 8.

CAPO II

DIRITTO ALL'USO

Art. 10 - Aveni diritto all'uso.

La concessione del loculo è vincolata alle salme ed ai resti mortali della persona indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

Nel loculo già concesso per una determinata salma potranno essere tumulate, sempre che sussista la relativa e necessaria capienza, le ossa ed i resti assimilabili ad altre salme, raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 10.9.90 nr. 285.

Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO III

LAVORI E MANUTENZIONE.

Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

Art. 13 - Lapide.

I loculi per le tumulazioni singole sono concessi in condizione di agibilità al privato, agli eredi del quale compete, con le modalità del precedente art. 12, l'installazione, entro sei mesi dal seppellimento, di lapide di marmo bianco, che dovrà avere lo spessore minimo di mm.25 e non dovrà portare mensole od altri oggetti con sporgenze superiori a cm. 15.

Art. 14 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Gli eredi del defunto, la tumulazione della cui salma è oggetto della concessione, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione stessa, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della lapide. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, ponendo a carico degli obbligati alla manutenzione, le relative spese.

CAPO IV

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 15 - Cause di decadenza.

La decadenza della concessione del loculo può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati dal Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione. Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15 dovranno essere precisate:

- a- le notizie che precedono;
- b- il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

TITOLO III

CONCESSIONE IN USO A PRIVATI DI CELLETTE O NICCHIE- OSSARIO

Art. 16 - Atto di concessione.

Le concessioni di cellette o nicchie-ossario sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 17 - Modalità e durata delle concessioni.

Le concessioni di cellette o nicchie-ossario cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30; esse sono assegnate secondo l'ordine progressivo per file orizzontali dall'alto verso il basso da sinistra verso destra fino all'esaurimento della fila, partendo dalla prima fila in alto e passando progressivamente alle successive. La concessione è vincolata ai resti della salma indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

Art. 18 - Tariffa delle concessioni. Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 19 - Lapide.

La fornitura e l'installazione delle lapidi sono assicurate dal comune con spese a carico degli interessati.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

Art. 20 - Norme.

Per quanto non previsto nel presente titolo III valgono le norme previste nel precedente titolo II per quanto applicabili.

TITOLO IV

CAPO I

NORME FINALI

Art. 21 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. della legge 7 agosto 1990, nr. 241, vengono fissati come segue, quando non già specificatamente indicati nel regolamento medesimo:

- giorni trenta per concessioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell'art. 4;
- giorni quarantacinque per le concessioni da sottoporre al vaglio della Giunta Comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 4;
- giorni trenta per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della lapide.

Art. 22 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 7 dicembre 1985, nr. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Comunale.

Art. 24 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 7 luglio 1934, nr. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, recante: "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";

- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri; nonchè ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 25 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 26 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, nr. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 nr. 1265 e della legge 24 novembre 1981, nr. 689.

RegolCim.1/ws4